



## CIRCOLARE INFORMATIVA

Circolare n. 33/2020

13 Novembre 2020

### GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2020

Il prossimo 30 Novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'IRAP dovute per il periodo di imposta 2020.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

- 1. metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2019;
- 2. metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2020 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il *fac – simile* allegato alla presente comunicazione.

#### Contribuenti assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici affidabilità).

Si rammenta che con l'Articolo 58, Decreto Legge 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) con il metodo storico.

Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa interessa i seguenti contribuenti:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione "3" in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569,00 €);
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli Articoli 5, 115 e 116, T.U.I.R. a società, associazioni e imprese assoggettate agli ISA.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.



### Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità).

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e in particolare:

- la misura degli acconti IRPEF è fissata al 100% dell'imposta dovuta per l'anno 2019, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2020.  
Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 Giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 Novembre;
- la misura degli acconti IRES è fissata al 100% dell'imposta dovuta per l'anno 2019, rigo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2020.  
Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 Giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 Novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (IRAP) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente (IRPEF o IRES).

### Rinvio secondo acconto per determinate categorie.

L'Articolo 98 Decreto Legge 104/2020 **ha previsto**, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569 Euro), **la proroga al 30 Aprile 2021** del termine di versamento della 2<sup>a</sup> o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2019.

La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La disposizione si applica anche ai soggetti che:

- applicano il regime forfetario (Articolo 1 Commi 54 – 89 Legge 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Articolo 27, Comma 1 Decreto Legge 98/2011);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
- partecipano a società, associazioni e imprese in trasparenza fiscale, che presentano i suddetti requisiti.

La medesima **proroga al 30 Aprile 2021** si applica **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (Articolo 6 Decreto Legge 149/2020) nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA:

- operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 e nell'allegato 2 Decreto Legge 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute;
- esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione) individuate con le ordinanze del Ministro della Salute.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000,00 Euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'IVA e all'IRAP vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del **visto di conformità** sul modello dichiarativo.

#### Esenzione prima rata di acconto IRAP.

Occorre rammentare una recente interpretazione fornita circa la disposizione (contenuta nel DL 34/2020) che ha esonerato i contribuenti dal versamento della prima rata di acconto IRAP.

Attraverso la Circolare n. 27/E/2020 l'Agenzia ha precisato che dall'imposta dovuta per il 2020, che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021, andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30 Novembre 2020 (ovvero entro il 30 Aprile 2021 al verificarsi delle condizioni prima precisate), anche la prima rata, pur se non versata.

Nella circolare richiamata viene precisato che a tal fine va utilizzato il metodo storico, sempre che, con l'applicazione di questo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020.

Ad esempio, un contribuente ISA con imposta dovuta per il 2019 pari a 1.000,00 ha una rata teorica di acconto 2020 di 500,00 (non versata a Giugno in forza dell'esenzione); dovrà invece regolarmente versare una quota di 500,00 in sede di secondo acconto.

A questo punto gli scenari sono diversi a seconda del fatto che l'imposta complessivamente dovuta sul 2020 sia superiore o inferiore a quella dovuta per il 2019:

- qualora fosse pari, ad esempio, a 1.200,00, si dovrebbe versare a saldo l'importo di 200,00 (1.000,00 – 500,00 virtuali di primo acconto – 500,00 versati in secondo acconto);
- qualora invece fosse pari a 800,00, occorrerebbe operare un ricalcolo. L'esenzione del primo acconto sarebbe ricalcolata sul 50% di 800,00, quindi sarebbe pari a 400,00. A questo punto a saldo vi sarebbe un credito di 100,00 (800,00 di imposta dovuta – 400,00 di acconto virtuale ricalcolato – 500,00 secondo acconto effettivamente versato).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

  
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

**Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.**



***RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI***  
***(DA INVIARE ALLO STUDIO ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2020)***

Dati del contribuente

Spett.le

**STUDIO ZANOBETTI COMMERCIALISTI ASSO-  
CIATI**  
**Via Armando Spadini, 31**  
**59100 PRATO (PO)**

***RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020***

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio e avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle Entrate, con la presente:

- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 Novembre 2020 tenendo conto delle seguenti circostanze:
  - drastica riduzione del reddito imponibile;
  - drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di .....
  - altro .....
- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 Novembre 2020 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli .....,00 Euro
- .....

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ..... Novembre 2020

*firma*